

**CIRCOLARE
PROGRAMMAZIONE CORSE AL
TROTTO**

2020

INDICE

TITOLO I

CAVALLI DI DUE ANNI

ART. 1 - Debutto e qualifiche	Pag. 3
ART. 2 - Grandi Premi per due anni	Pag. 3
ART. 3 - Programmazione corse due anni	Pag. 3

TITOLO II

CAVALLI DI TRE ANNI

ART. 4 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali	Pag. 4
ART. 5 - Grandi Premi per tre anni	Pag. 4
ART. 6 - Programmazione corse tre anni	Pag. 4

TITOLO III

CAVALLI DI QUATTRO ANNI

ART. 7 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali	Pag. 5
ART. 8 - Grandi Premi per quattro anni	Pag. 5
ART. 9 - Programmazione corse quattro anni	Pag. 5

TITOLO IV

CAVALLI DI CINQUE ANNI ED OLTRE

ART. 10 - Programmazione corse per cavalli di cinque anni ed oltre	Pag. 6
ART. 11 - Grandi Premi	Pag. 8

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12 – Limiti programmazione	Pag. 8
ART. 13 – Stanziamento corse	Pag. 8
ART. 14 – Disposizioni comuni ai Grandi Premi	Pag. 9
ART. 15 – Manifestazioni particolari	Pag. 9
ART. 16 – Prova di qualifica	Pag. 9
ART. 17 – Divieto utilizzo delle “mezze balze”	Pag. 9
ART. 18 – Programmazione ordinaria	Pag. 9
ART. 19 – Gentleman driver	Pag. 10
ART. 20 – Allenatore	Pag. 11
ART. 21 – Presentazione libretto programma, termini e responsabilità	Pag. 11
ART. 22 – Numero minimo dei partenti	Pag. 12
ART. 23 – Dotazione corsa	Pag. 12
ART. 24 – Disposizioni Corse Tris	Pag. 12
ART. 25 – Clausola generale	Pag. 12

CAVALLI DI DUE ANNI

Art. 1. Debutto e qualifiche

- 1.1 I cavalli nati 2018 (lettera C) possono partecipare alle corse a far data dal 1° luglio 2020.
- 1.2 Le prove di qualifica possono svolgersi a far data dalla ripresa della attività di corsa.
- 1.3 Il tempo richiesto per il superamento delle qualifiche per i cavalli di due anni è di 1.22.0, sulla base della taratura delle piste.
- 1.4 L'allontanamento post prestazione per i cavalli di due anni è confermato in sei giorni fino al 31 dicembre 2020. Tale allontanamento è successivo sia alle prove di qualifica sia alle corse.
- 1.5 È possibile programmare corse per i due anni con partenza ai nastri.
- 1.6 Almeno il 10% della programmazione è da prevedersi sulla media distanza.
- 1.7 I cavalli di due anni fino a tutto il 31 dicembre 2020 non possono prendere parte a corse senza ferri.

Art. 2. Grandi Premi per due anni

- 2.1 Le modalità di programmazione ed effettuazione dei Grandi Premi riservati ai due anni vengono stabilite con appositi disciplinari.
- 2.2 I rispettivi Filly vengono disputati sulla stessa distanza dei maschi.
- 2.3 L'ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera, salvo diversa previsione contenuta nei disciplinari. L'assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file.
- 2.4 In tali Grandi Premi le partenze avvengono con autostart.
- 2.5 Allo scopo di favorire la preparazione del gran premio MIPAAF, è consentita la programmazione, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti, di una corsa ad invito con autostart sulla media distanza, anche su differenti piazze, aperta anche ai vincitori di Gruppo I.
- 2.6 Non è consentito programmare corse a reclamare per cavalli di due anni.

Art. 3. Programmazione corse due anni

- 3.1 Le corse riservate a cavalli di due anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

CARRIERA	IMPORTO PREMIO
<i>Limite massimo</i>	
€ 7.000,00= o maiden	da € 7.700,00= a € 8.800,00=
€ 11.000,00=	da € 9.900,00= a € 13.200,00=
Corsa centrale o invito	da € 14.300,00=

CAVALLI DI TRE ANNI

Art. 4. Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali

- 4.1 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri, alla pari o con resa di metri.
- 4.2 In dette corse il numero massimo dei concorrenti è determinato in relazione al numero di concorrenti che possono essere allineati sulle due file consentite - massimo 8 dove si gira in quattro

o 10 dove si gira in cinque.

4.3 Le prove di qualifica per i cavalli di tre anni sono superate con il tempo ragguagliato di 1.20.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 5. Grandi Premi per tre anni

5.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I per i tre anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera. L'assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file.

5.2 L'ordine di partenza dei rimanenti Grandi Premi viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera. L'assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio per le prime due file prima e file successive poi.

5.3 Allo scopo di favorire la preparazione del Derby Italiano del Trotto, è consentita la programmazione in ippodromi con pista di mt. 1.000, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti, di una corsa ad invito con autostart sulla media distanza, anche su differenti piazze, aperta anche ai vincitori di Gruppo I.

Art. 6. Programmazione corse tre anni

6.1 Le corse riservate a cavalli di tre anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

CARRIERA	IMPORTO PREMIO
<i>Limite massimo</i> € 9.000,00= o maiden	€ 6.050,00=
€ 14.000,00=	da € 6.600,00= a € 7.700,00
€ 20.000,00=	da € 7.700,00= a € 8.800,00=
€ 30.000,00= Corsa centrale o invito	da € 8.800,00= a € 9.900,00= da € 12.100,00

6.2 Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

6.3 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di tre anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 12%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 8.000,00=	€ 6.050,00
Fino a reclamare € 15.000,00=	€ 7.700,00=

CAVALLI DI QUATTRO ANNI

Art. 7. Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali

7.1 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri alla pari o con resa di metri.

7.2 Le prove di qualifica per i cavalli di quattro anni si ritengono superate con il tempo ragguagliato di 1.19.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 8. Grandi Premi per quattro anni

8.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I per i quattro anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera e la miglior moneta vinta negli ultimi 8 mesi incluso il periodo di sospensione delle attività ippiche. L'assegnazione dei numeri dei Gran Premi di Gruppo I avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file.

8.2 L'ordine di partenza dei rimanenti Grandi Premi viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera e la miglior moneta vinta negli ultimi 8 mesi incluso il periodo di sospensione delle attività ippiche. L'assegnazione dei numeri avviene mediante sorteggio per le prime due file prima e file successive poi.

Art. 9. Programmazione corse quattro anni

9.1 Le corse riservate a cavalli di quattro anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

CARRIERA	IMPORTO PREMIO
<i>Limite massimo</i>	
€ 10.000,00	€ 4.180,00
€ 15.000,00	€ 4.840,00
€ 21.000,00	€ 5.500,00
€ 27.000,00	da € 6.600,00 a € 7.700,00
€ 35.000,00	da € 7.700,00 a € 8.800,00
€ 45.000,00	da € 8.800,00 a € 11.000,00
Corsa centrale o invito	da € 12.100,00

9.2 Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

9.3 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di quattro anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 20%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 8.000,00=	€ 4.180,00
Fino a reclamare € 15.000,00=	€ 5.060,00=

CAVALLI DI CINQUE ANNI ED OLTRE

Art. 10. Programmazione corse per cavalli di cinque anni ed oltre

10.1 Le corse riservate a cavalli di cinque anni ed oltre devono essere programmate come corse di categoria, corse condizionate per cavalli di 5 e 6 anni e corse a reclamare nelle percentuali stabilite.

10.2 Nelle corse di categoria l'inserimento di un cavallo si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche, secondo i seguenti parametri:

CATEGORIA	BIMESTRE		DODICI MESI		IMPORTO PREMIO
	DA	A	DA	A	
G	€ 0	€ 1.350,00=	€ 0	€ 4.500,00=	da € 3.080,00 a € 3.410,00
F	€ 1.350,01=	€ 1.980,00=	€ 4.500,01=	€ 7.650,00=	€ 4.180,00
E	€ 1.980,01=	€ 3.060,00=	€ 7.650,01=	€ 10.800,00=	€ 5.060,00
D	€ 3.060,01=	€ 4.050,00=	€ 10.800,01=	€ 15.300,00=	da € 6.600,00 a € 8.800,00
C	€ 4.050,01=	€ 5.400,00=	€ 15.300,01=	€ 22.500,00=	da € 8.800,00 a € 10.010,00
B	€ 5.400,01=	€ 7.200,00=	€ 22.500,01=	€ 32.400,00=	da € 10.010,00 a € 12.100,00
A	€ 7.200,01=	€ 10.800,00=	€ 32.400,01=	€ 49.500,00=	€ 13.200,00

ESCLUSIONI PER VINCITE IN CARRIERA

CATEGORIA	ETA'	EURO	CATEGORIA	ETA'	EURO
F	5	€ 116.202,00=	G	5	€ 58.101,00=
F	6	€ 151.063,00=	G	6	€ 81.341,00=
F	7	€ 168.924,00=	G	7	€ 104.582,00=
F	8	€ 220.785,00=	G	8	€ 127.822,00=
F	9	€ 255.646,00=	G	9	€ 151.063,00=
F	10	€ 290.507,00=	G	10	€ 174.304,00

10.3 Un cavallo vincitore di Gruppo 1, nei 24 mesi, non è collocabile nelle categorie E, F e G.

Nelle corse programmate con due categorie è d'obbligo la resa di metri con il premio previsto per la categoria superiore, se programmate sulla media o lunga distanza.

Qualora la corsa contempra il raggruppamento di tre o più categorie le distanze sono quelle indicate nel libretto programma.

Nelle corse con più categorie alla pari, le categorie migliori sorteggiano i numeri di partenza più alti del proprio start.

10.4 La salita di categoria è automatica ed immediata quando vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti e/o nel bimestre con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche, e, limitatamente alle categorie F-G, quando si vince un primo premio nella categoria di appartenenza.

10.5 Un cavallo può correre anche nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti, compreso quello della corsa, con esclusione del periodo di sospensione delle

attività ippiche, la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, specificatamente per la categoria A 1.13.5 al Km. o migliore; B 1.14.0 al Km. o migliore; C 1.14.5 al Km. o migliore; D 1.15.5 al Km. o migliore; E 1.16.5 al Km. o migliore; F 1.17.5 al Km. o migliore; G 1.18.5 al Km. o migliore. E' consentito prendere a riferimento anche la velocità ottenuta mediante una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza.

10.6 La discesa di categoria, ferme restando le condizioni previste per l'inserimento in una data categoria, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza oppure non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza, senza considerare il periodo di sospensione delle competizioni.

10.7 Qualora un cavallo non abbia prestazioni da tre mesi, senza considerare il periodo di sospensione delle competizioni, deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni per l'inserimento in categoria di quel momento.

10.8 Limitatamente nelle corse di categoria F e G un cavallo non può essere dichiarato partente nella medesima giornata in due corse della stessa categoria, non potendo partecipare alla seconda corsa in programma in ordine di tempo.

10.9 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di 5 anni ed oltre, che possono essere programmate nella percentuale massima del 20%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

CIFRA RECLAMAZIONE	IMPORTO PREMIO
Fino a reclamare € 4.000,00=	€ 3.740,00=
Fino a reclamare € 8.000,00=	€ 4.510,00=
Fino a reclamare € 15.000,00=	€ 5.500,00=

10.10 E' consentita la programmazione di corse condizionate per cavalli di cinque anni e per cavalli di cinque e sei anni.

10.11 Le corse condizionate per cavalli di cinque anni e di cinque e sei anni devono essere programmate nella percentuale minima del 10% secondo i seguenti parametri:

CARRIERA	IMPORTO PREMIO
<i>Limite massimo</i>	
€ 15.000,00=	€ 3.410,00=
€ 25.000,00=	€ 4.840,00=
€ 35.000,00=	€ 5.500,00=
€ 45.000,00=	€ 6.930,00=
€ 60.000,00=	€ 8.800,00=
Centrale o invito	€ 12.100,00

10.12 Il cavallo vincitore di una corsa condizionata è escluso per i 30 giorni successivi dalle corse con medesimo importo premio, potendo partecipare solo a quelle con importo premio superiore.

10.13 Nelle corse condizionate previste dal presente articolo l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

10.14 Le prove di qualifica per i cavalli di cinque anni ed oltre sono superate con il tempo ragguagliato di 1.18.5, sulla base della taratura delle piste.

10.15 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri alla pari o con resa di metri

Art. 11. Grandi Premi

11.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli di quattro ed oltre o di cinque anni ed oltre viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior moneta vinta negli ultimi 8 mesi incluso il periodo di sospensione delle attività ippiche e della somma vinta in carriera, con riduzione del 10% per ogni anno di età a partire dai cinque anni, oppure dai quattro anni per quelli aperti anche a quest'ultimi cavalli.

11.2 L'assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file. L'assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi avviene mediante sorteggio per le prime due file e successivamente per le restanti file.

11.3 Nei Grandi Premi aperti ai cavalli di cinque anni ed oltre, esclusivamente i cavalli di "categoria A" o migliore possono partecipare alla graduatoria per la scelta degli aventi diritto al sorteggio delle prime due file.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 Limitazione programmazione

12.1 Nel periodo compreso tra i dodici giorni che precedono e i dodici giorni successivi all'effettuazione di una Corsa Classica è vietato programmare in alcuna piazza altre corse per la stessa categoria di cavalli se non con dotazione rientrante nel limite del premio massimo consentito per giornata in ciascuna piazza, fatto salvo per specifiche eccezioni.

Art. 13 Stanziamento corse

13.1 La ripartizione percentuale del montepremi nazionale deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

11% riservato ai cavalli di due anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

28% riservato ai cavalli di tre anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

23,5% riservato ai cavalli di quattro anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

37,3% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre.

Il residuo stanziamento del 0,2% rimane a disposizione del programmatore che può utilizzarlo in base al materiale presente nella piazza.

Le corse, in una percentuale non inferiore al 80%, devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET).

13.2 Il montepremi assegnato alle Società di corse con calendario che si esaurisce prima della data di debutto dei due anni, o, comunque, in ippodromi in cui ai sensi del comma precedente l'Amministrazione non assegna importi per i due anni, deve essere così ripartito:

30% riservato ai cavalli di tre anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

28% riservato ai cavalli di quattro anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

41,8% riservato ai cavalli di cinque anni e oltre (con le specifiche di cui sopra);

0,2% riservato alle esigenze della piazza.

Art. 14. Disposizioni comuni ai Grandi Premi

14.1 La classificazione dei Grandi Premi in Corse di Gruppo deve rispondere ai requisiti stabiliti in sede U.E.T..

14.2 L'Amministrazione approva appositi disciplinari al fine di autorizzare la programmazione di Grandi Premi con modalità diverse da quanto sopra indicato.

14.3 I cavalli partecipanti ai Grandi Premi devono essere condotti, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione a pena di esclusione, in apposita area di isolamento, dotata dei previsti requisiti dalla normativa, in cui essere ospitati.

14.4 Nei Grandi Premi, salva diversa specifica disposizione, il numero massimo dei partenti consentito è di 14 nelle piste da metri 1.000 o di sviluppo superiore e di 12 in quelle inferiori a metri 1.000.

14.5 Nei Grandi Premi di Gruppo 1, 2 e 3 non è previsto l'obbligo del pagamento delle iscrizioni, conferme e partenti.

Art. 15. Manifestazioni particolari

15.1 È consentita la programmazione di corse particolari, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, nelle quali non è necessario rispettare il numero minimo obbligatorio dei partenti. Tra esse sono da considerarsi anche le corse riservate a giornalisti iscritti all'Ordine ed agli Universitari, regolamentate da apposito disciplinare.

15.2 La programmazione di tali competizioni, che non può riguardare corse per cavalli di due anni, avviene con una dotazione ridotta fino al 50%. La riduzione non può in ogni caso incidere sul premio minimo stabilito per le corse riservate a cavalli tre, quattro, cinque anni ed oltre rispettivamente euro 6.050,00, euro 4.180,00 ed euro 3.080,00=.

Art. 16. Prova di qualifica

16.1 Qualora in una prova per effetto del ritiro di altri soggetti, un cavallo si trovi a dover effettuare la prova in solitudine, la qualifica può essere effettuata da solo o con l'ausilio del "galoppino".

16.2 Per il superamento della prova di qualifica è previsto il completamento della distanza di trotto, il conseguimento del tempo succitato, maggiorato di un secondo in caso la prova avvenga sulla media distanza e di un ulteriore secondo qualora programmata con i nastri.

16.3 Sono ritenute valide le prove di qualifica sostenute con prestazione all'estero.

16.4 I tempi registrati nella prova di qualifica sono considerati validi ai fini dell'ammissione a corse che prevedano il record come requisito. Il tempo registrato in qualifica non è considerato valido come requisito di accesso alle corse la cui proposizione richieda un record "da vincitore".

16.5 La prova di qualifica superata non può essere ripetuta.

Art. 17. Divieto utilizzo delle "mezze balze"

17.1 Si ribadisce il divieto delle "mezze balze", esteso anche alle fasi di sgambatura pre-corsa.

Art. 18. Programmazione ordinaria

18.1 L'inserimento nel libretto-programma di "corse ad invito" deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione per un massimo del 5% delle corse previste sulla singola piazza. Si procede ad effettuare la perizia, da inviare all'Amministrazione per l'approvazione, secondo parametri preordinati e resi pubblici.

18.2 Alle "corse ad invito" possono partecipare i cavalli vincitori di Gruppi 1 nei 14 mesi precedenti, incluso il periodo di sospensione delle attività ippiche, esclusivamente rendendo 20 metri allo start.

18.3 Allo scopo di favorire la preparazione di corse di Gruppo I e II è consentito, in deroga ai comma 1 e 2 del presente articolo, programmare, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti tali prove, una corsa ad invito con autostart aperta agli stessi cavalli, su distanza analoga e nello stesso ippodromo di svolgimento della corsa di gruppo di riferimento. La dotazione di tali corse non può essere superiore alla dotazione del “centrale” di riferimento per quanto attiene all’età.

18.4 Il cavallo di qualsiasi età vincitore di una corsa a reclamare è escluso nei 30 giorni successivi dalla partecipazione ad altra corsa a reclamare con medesimo importo del premio o fascia di reclamazione come indicato agli articoli 6.3, 9.3 e 10.9 della presente circolare, potendo, tuttavia, partecipare a quella di importo del premio o fascia di reclamazione superiore. E' consentito prevedere abbuoni e/o penalità per i cavalli dichiarati a reclamare per importo diverso da quello base e programmare corse a reclamare con raggruppamento di categorie.

18.5 I cavalli di tre anni ed oltre che collezionino tre R.C. consecutivi, prima di poter essere dichiarati partenti devono scontare un periodo di allontanamento fissato in 25 giorni. Dalla ripresa dell’attività di corsa e sino al 31 dicembre 2020 non si applica la disposizione relativa all’allontanamento dei cavalli dopo oltre 150 giorni di inattività.

18.6 Gli allievi che hanno maturato i requisiti possono prendere parte a corse riservate a guidatori professionisti fino a euro 5.500,00=.

18.7 Per l’anno 2020 non è previsto l’obbligo di presentazione della licenza di guida in giornata di corse.

18.8 E’ disposta, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento delle corse al trotto, l’autorizzazione a correre, senza alcun vincolo anche relativamente alla dotazione delle corse a cui possono partecipare:

- fino a dieci anni di età per le femmine indigene, per quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché per quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET);

- fino a quattordici anni i cavalli maschi e castroni indigeni, per i cavalli maschi provenienti da tutti Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET) e per i castroni provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET).

Ogni anno, a partire dal 2022, i limiti previsti dal presente comma saranno ridotti di un anno fino al raggiungimento di otto anni per le femmine e di dodici anni per i maschi e i castroni.

Art. 19. Gentleman driver

19.1 Le corse riservate a gentlemen con cavalli di proprietà devono essere programmate con una percentuale minima del 33% delle corse gentlemen medesime. Per poter essere dichiarati in una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50% e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso, entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno trenta giorni prima della chiusura delle iscrizioni alla corsa stessa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l’Amministrazione.

19.2 I gentlemen non possono dichiararsi partenti su più di un ippodromo nella stessa giornata.

19.3 Non è consentita la programmazione di corse miste riservate ai gentlemen e guidatori professionisti, se non in caso di manifestazioni particolari autorizzate dall'Amministrazione.

19.4 Le vincite da conseguire come proprietario di scuderia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento delle corse al trotto, è pari a euro 7.000,00=, come importo delle somme da vincere nei quattordici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, incluso il periodo di sospensione delle attività ippiche.

19.5 I gentlemen che hanno ottenuto più di 150 vittorie in carriera possono partecipare a corse ai medesimi riservate con dotazione pari o inferiore a euro 3.740,00= solo con cavalli che risultino

di proprietà alla data di chiusura delle iscrizioni.

19.6 La percentuale delle corse gentlemen, prevista dall'articolo 25 del Regolamento delle corse al trotto, da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera è fissata nella percentuale minima del 10%. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partenti, la corsa, che sul libretto programma deve essere formulata alla pari, viene trasformata in corsa riservata a gentlemen driver e riaperta agli iscritti con abbuono di venti metri ai non vincitori di 40 vittorie in carriera.

19.7 Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento delle corse i gentlemen che hanno conseguito 150 vittorie in carriera possono prendere parte, con cavalli di proprietà, a corse riservate a guidatori professionisti con dotazione fino a euro 13.200,00, ad eccezione dei Grandi Premi e delle corse per due anni.

Per poter prendere parte a tali corse il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso, entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno trenta giorni prima della chiusura delle iscrizioni alla corsa stessa. In tali corse la percentuale spettante al guidatore viene assegnata all'allenatore del cavallo.

Art. 20 Allenatore

20.1 Il proprietario è obbligato a comunicare, mediante compilazione dell'apposito modulo di delega, qualsiasi variazione dell'allenatore al quale sono affidati i cavalli in allenamento specificando le facoltà conferite al delegato. La delega deve essere firmata da proprietario ed allenatore e accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000, e trasmessa tempestivamente all'Amministrazione anche attraverso la società di corse.

20.2 Qualora la variazione riguardi un cavallo dichiarato partente in una corsa, la Direzione corse incaricata è tenuta a verificare la documentazione di cui al comma precedente, procedendo al ritiro del cavallo in caso di accertata irregolarità.

20.3 L'allenatore deve essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all'atto del ritiro dei numeri dei cavalli partecipanti alle competizioni presso la sala dei Funzionari di gara nominati dall'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui i cavalli di un medesimo allenatore partecipano a corse in più ippodromi nella medesima giornata oppure per accertati casi di forza maggiore, l'interessato deve presentare per il ritiro del numero apposito modulo di delega, che non è valido se non accompagnato da documento d'identità in corso di validità, al guidatore del cavallo oppure ad altro allenatore. La delega può essere rilasciata anche ad un artiere alle dipendenze del medesimo in regola alle norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente. La Giuria è tenuta a verificare il registro e le procedure per il rilascio della delega, irrogando una sanzione pecuniaria di importo pari a euro 300,00= a carico dell'allenatore inadempiente. L'accertamento dell'assenza per oltre cinque giornate di corsa senza giustificato motivo comporta la sospensione della licenza di allenatore per un mese.

Art. 21. Presentazione libretto programma, termini e responsabilità

21.1 La Società di Corse, nel formulare tempestivamente il libretto-programma, è tenuta al rispetto delle percentuali di ripartizione del montepremi previste dall'art. 45 del Regolamento delle corse al trotto e dalla presente circolare di programmazione.

21.2 Il libretto-programma deve essere presentato all'Amministrazione tramite PEC per l'approvazione almeno 30 giorni prima di ogni riunione di durata pari o superiore a due mesi, accompagnato dal modulo obbligatorio di utilizzo stanziamento da completare secondo le istruzioni.

21.3 Eventuali variazioni non possono essere apportate dopo la chiusura delle iscrizioni e, comunque, devono essere espressamente approvate dall'Amministrazione.

21.4 Le società di corse sono obbligate a validare utilizzando il sistema informatico stabilito dall'Amministrazione le relazioni ufficiali di ogni convegno di corse entro le 48 ore successive a quelle di svolgimento.

21.5 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento delle corse al trotto, a carico della Società di corse interessata pari a euro 1.500,00= per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alle percentuali di programmazione stabilite e pari a euro 300,00= per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione dei libretti programma e di validazione delle relazioni ufficiali statuiti dai commi 2 e 4 del presente articolo. Tali somme vengono destinate al fondo investimenti degli ippodromi vincolandole al miglioramento delle strutture recettizie per gli operatori ippici.

Art. 22. Numero minimo dei partenti

22.1 Il numero minimo dei partenti viene stabilito per le corse riservate a due anni in 5 cavalli; per le corse riservate a tre e quattro anni in 6 cavalli; per le corse riservate a cinque anni e oltre, a cinque e sei anni in 6 cavalli, senza contare i cavalli in rapporto di scuderia; per Grandi Premi (Gruppi I, II, III) in 5 cavalli.

22.2 In caso di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, la corsa viene annullata qualora il giorno della disputa della competizione il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista risulti inferiore a 4 cavalli; nelle corse riservate a cavalli di due anni il numero viene ridotto di un'unità.

Art. 23. Dotazione corsa

23.1 Agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte dai cavalli per le successive qualifiche si deve tener conto del premio vinto al traguardo dal proprietario e per i soggetti che intendono correre all'estero si deve tenere conto del premio complessivo sommando gli importi destinati al proprietario, allenatore e guidatore.

23.2 I limiti delle chiamate del periodo e della carriera e gli importi dei premi previsti dalla presente Circolare vengono aggiornati con cadenza trimestrale.

Art. 24. Disposizioni corse Tris

25.1 Nelle giornate di mercoledì e venerdì vengono previste Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dagli art. 3 del Regolamento Tris.

25.2 La dotazione delle Corse Tris di mercoledì e venerdì non può essere inferiore a euro 15.400,00=, di cui euro 7.700,00= deriva dallo stanziamento ordinario.

25.3 Le classifiche Tris previste dall'art. 12 del Regolamento Tris per l'anno 2020 vengono sospese.

Art. 25. Clausola generale

26.1 L'Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate da quanto sopra riportato.

26. 2 I parametri contenuti nella presente Circolare devono essere applicati con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche disposto in attuazione del DPCM del 8 marzo 2020 e s.m.i. in materia di misure atte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19.